

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. **0049902/P – COM.4.8 dd. 28/8/2013**  
 riferimento: **pr. 16724 VIII 6 dd. 13/08/13**  
 allegato

Al Comune di

Alla Direzione Centrale

Alla Direzione Centrale

**Oggetto: Struttura ricettiva – Somministrazione in occasione di evento organizzato presso i propri locali.**

Facendo riferimento alla nota a margine citata, inerente l'oggetto, in via preliminare si ribadisce che, ai sensi del novellato articolo 66, comma 1, lett. a), della legge regionale 29/2005, le norme della legge medesima non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata <<negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;>>: tali fattispecie restano assoggettate alla sola legge regionale di settore del turismo e specificatamente all'articolo 88 rubricato "requisiti professionali" e 56 per quanto riguarda il rispetto dei requisiti tecnici ed igienico sanitari della struttura; a contrario laddove la somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura ricettiva sia rivolta alla generalità degli avventori, trova applicazione l'articolo 56bis della citata legge regionale 2/2002 richiedendosi il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010.

E' ben vero che con la modifica al decreto legislativo 59/2010, ad opera del successivo 147/2012, per la somministrazione di alimenti e bevande <<nei confronti di una cerchia determinata di persone>> non è più richiesto uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del citato decreto 59/2010, pur tuttavia, l'eliminazione di tale requisito non esime il soggetto titolare dell'attività <<dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia igienico – sanitaria (...)>>.

Un tanto è ribadito nella circ. MiSE n. 3656/C dd. 12 settembre 2012 dove, inoltre, si precisa (n. 2.1.1) che per cerchia determinata di persone si intendono tutti i casi in cui la vendita e la somministrazione sono effettuate <<con modalità o in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo d'ingresso (es. pagamento del biglietto, invito specifico trasmesso anche mediante modalità telematica) o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti (es. mense aziendali, circoli privati)>>: al di fuori di tali fattispecie (e delle fattispecie di cui al sopra richiamato articolo 66, comma 1, lett. a) la somministrazione si considera esercitata nei confronti "del pubblico" e va pertanto assoggettata a SCIA (o ad autorizzazione nelle cd. zone di tutela), ai sensi

dell'articolo 68, comma 1, della legge regionale 29/2005 (quindi possesso dei requisiti morali e professionali).

Anche in relazione al <<catering>>, qualora non esercitato nei confronti di una cerchia determinata di persone, sussiste la necessità del possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla normativa di settore del commercio (cfr. risoluzione MiSE n. 8562 del 17 gennaio 2013), mentre, in riferimento all'articolo 71 della legge regionale 29/2005, questo va letto alla luce dell'articolo 41 del decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche, nella legge n. 35/2012, il quale si riferisce all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di <<sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari>> (non sembra essere questo il caso oggetto del quesito; in proposito, cfr. anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2013).

Per quanto riguarda, infine, l'utilizzo temporaneo della terrazza quale superficie di somministrazione, questo non comporta automaticamente una modifica della destinazione d'uso dell'immobile interessato, dato che <<un mutamento, attuale o potenziale, della destinazione urbanistica non consegue dalla soggettiva od occasionale utilizzazione degli spazi (quindi, temporaneità/precarietà del differente utilizzo), ma deve essere verificato, in sede di accertamento, sulla base di obiettive caratteristiche strutturali come la tipologia costruttiva o l'organizzazione interna degli spazi>>: così si è espresso di recente il TAR Veneto, sez. II, con la sentenza n. 1110/2011.

Infatti, puntualizza la richiamata sentenza, <<per poter parlare di un mutamento funzionale della destinazione d'uso di un immobile (ossia, senza opere, ma concernente un diverso utilizzo del bene), occorre riferirsi alle oggettive caratteristiche dei locali interessati dall'intervento di trasformazione, dovendosi escludere tale mutamento quando l'utilizzazione lavorativa dei locali non abbia comportato una modifica della tipologia costruttiva o, quantomeno, dell'organizzazione interna degli spazi (TAR Emilia Romagna, Parma sez. 1, 26 novembre 2009, n. 792, sentenza che richiama anche: TRGA. Trentino-Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009, n. 150). Diversamente opinando, si dovrebbe invero concludere che anche lo svolgimento di un'attività professionale svolta senza alcun apparato organizzativo e strumentale nello studio della propria abitazione, ne comporta la trasformazione in immobile ad uso direzionale.>>.

Cordiali saluti

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3775221  
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it